
[Mostra rif. normativi](#)

Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 479 del 27/04/2017

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 400**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

- sia in ogni caso assicurata, all'interno del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, la rappresentanza di almeno un componente giornalista professionista per ciascuna Regione;
- qualora, entro la data di avvio delle procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Consiglio non abbia assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, capoverso "4-bis", le determinazioni necessarie per assicurare la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute, sia previsto, in via sussidiaria, un sistema elettorale basato sui seguenti principi:
 - a) sia costituito un collegio unico nazionale per l'elezione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute, alla quale possano partecipare gli iscritti appartenenti a tali minoranze e siano determinate le modalità della relativa autocertificazione;
 - b) sia previsto che il rappresentante dei giornalisti professionisti non possa appartenere alla medesima minoranza linguistica del rappresentante dei pubblicisti. A tal fine, nel caso in cui, per ciascuna categoria, riportino il maggior numero di voti un giornalista professionista e un giornalista pubblicista appartenenti alla medesima minoranza linguistica, deve essere proclamato eletto il candidato che abbia riportato più voti e, per l'altra categoria, il candidato che abbia riportato più voti tra quelli appartenenti alla minoranza linguistica che ha conseguito il secondo miglior risultato;
 - c) sia in ogni caso assicurato il principio della rotazione, al fine di garantire la rappresentanza tra le minoranze linguistiche presenti nel territorio;
 - d) conseguentemente, poiché la presenza di un rappresentante delle minoranze linguistiche fa scendere a 19 il numero dei giornalisti professionisti espressi dagli Ordini regionali, sia escluso, tra i 20 giornalisti pubblicisti eletti in ciascuna delle venti Regioni, l'eletto che abbia riportato in assoluto il minor numero di voti;
 - e) poiché per l'elezione al consiglio dei giornalisti professionisti gli Ordini con un numero di iscritti superiore a 1.000 possono eleggere un altro consigliere ogni 1.000 giornalisti professionisti eccedenti tale numero o frazione di mille superiore alla metà, l'ultimo seggio sia attribuito alla Regione che riporti la frazione di mille più elevata;
- sia previsto, all'articolo 1, comma 1, capoverso "3", che gli ordini delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ove istituiti, costituiscano un collegio unico;
- sia inserita una norma che disponga l'immediata entrata in vigore del decreto legislativo.